

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Allegato "A" allo Statuto

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Come modificato dal **63° Consiglio Nazionale CoAS Medici Dirigenti**
Riunitosi in Firenze il 01/06/2019

Parte 1°

Principi Generali

Art. 1 Principi

Tutte le cariche direttive d'ogni livello del COAS M.D., hanno durata triennale.

In prossimità della scadenza naturale (almeno 90 giorni prima), il Presidente decide insindacabilmente la data entro cui debba svolgersi qualsiasi elezione e comunica quindi alla Segreteria Nazionale, al VicePresidente Nazionale e agli organismi statutari interessati (tra cui l'Incaricato uscente) la decisione di organizzare nuove elezioni.

Le modalità di rinnovo degli incarichi in scadenza seguono le procedure indicate nei prossimi articoli del Regolamento, in trasparenza e nel rispetto della volontà dei votanti.

Le procedure elettorali sono avviate:

- dal Segretario Aziendale uscente per le elezioni Aziendali,
- dal Segretario Regionale uscente per le elezioni Regionali,
- dal VicePresidente Nazionale che convoca il Consiglio Nazionale (con funzioni elettive specifiche, indicate all'O.d.G) per l'elezione del Presidente Nazionale, del Probus Vir e del ViceProbus Vir,
- dal Presidente Nazionale che convoca il Consiglio Nazionale (con funzioni elettive specifiche, indicate all'O.d.G) per l'elezione del VicePresidente Nazionale e del Segretario Nazionale.

Le elezioni si effettuano almeno 30 giorni prima delle relative scadenze triennali, in convocazione unica.

La data, la modalità e l'eventuale luogo delle votazioni devono essere comunicati ai votanti almeno trenta giorni prima delle elezioni (quindi almeno 60 giorni prima delle relative scadenze triennali).

Non sono ammesse deleghe da parte dei singoli Iscritti ad altri Iscritti.

Sono previste candidature, ma non liste.

Gli eletti durano in carica fino alla proclamazione degli eletti nelle elezioni successive.

L'Incaricato uscente può essere confermato per un secondo mandato consecutivo e non oltre; torna candidabile per un terzo mandato immediato in presenza di un solo altro candidato; in assenza di un diverso candidato spetta al Direttivo Nazionale affidare l'incarico.

I componenti eletti che per qualsiasi causa non siano più disponibili a ricoprire la carica, dovranno comunicare alla Segreteria Nazionale, al Presidente Nazionale e all'istituzione statutaria immediatamente superiore la cessazione irrevocabile dalle loro funzioni; l'istituzione statutaria

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

superiore esprimerà d'ufficio un vicario, se non già esistente; questi gestirà la normale amministrazione e le procedure per l'elezione del nuovo Incaricato entro 6 mesi.

Il Direttivo Nazionale ha la potestà di assegnare incarichi di Segreteria Aziendale CoAS *pro tempore* per sedi di nuova apertura.

Art. 2 Fasi delle elezioni

Tutte le elezioni, di qualsiasi livello esse siano, per essere valide devono rispettare questi passaggi:

- tempi e modalità di convocazione,
- preparazione delle candidature,
- verifica degli aventi diritto al voto,
- svolgimento delle operazioni di voto,
- relazione di fine elezione,
- proclamazione degli Eletti.

Parte 2°

Elezioni Aziendali

Art. 3 Convocazione elezioni

Le Elezioni Aziendali vengono indette ogni tre anni dal Segretario Aziendale uscente.

Il Segretario Aziendale uscente formalizza la data e la modalità delle elezioni.

Queste due decisioni (data e modalità di votazione) devono essere verbalizzate e comunicate al Segretario Regionale, al Segretario Nazionale ed al VicePresidente Nazionale entro 30 giorni dalla data fissata per le votazioni.

Art. 4 Comunicazione agli elettori

Indipendentemente dalla tipologia elettorale prescelta, la comunicazione delle elezioni aziendali va attuata mediante adeguata pubblicità (manifesti nella bacheca) e comunicazione personale (via mail o via fax) agli iscritti almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Compito del Segretario Aziendale uscente comunicare gli indirizzi mail o il numero di cellulare degli Iscritti alla Segreteria Nazionale per la preparazione e l'invio delle schede elettorali.

Art. 5 Elettori

Sono elettori tutti gli iscritti al COAS M.D. in quella sede aziendale, purché in regola con il pagamento della quota mensile: l'Azienda fornisce l'elenco aggiornato dei regolarmente iscritti.

I Dirigenti Medici Pensionati non possono essere elettori.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Art. 6 Candidati

Possono presentarsi come candidati (*fermo restando l'art. 13 dello Statuto e l'art. 5 comma 7 del Codice Etico*) tutti gli iscritti da almeno 6 mesi a quella sede aziendale del CoAS M.D., purché in regola con il pagamento della quota mensile.

I Dirigenti Medici Pensionati non possono essere candidati.

Le candidature devono essere presentate al Segretario Aziendale entro 20 gg dalla data fissata per le elezioni, al fine della preparazione delle schede elettorali; in caso di omonimia la scheda elettorale dovrà riportare anche la data di nascita dei candidati omonimi.

Art. 7 Modalità

- Le Elezioni del Segretario Aziendale si tengono con metodo telematico (voto online, salvo diversa richiesta – motivata dal Segretario Aziendale uscente al Presidente – per elezione di tipo assembleare a voto palese oppure per elezione formale con voto segreto in una unica sede di facile accessibilità per tutti gli iscritti), sempre a turno unico, senza quorum.

La Segreteria Nazionale, raccolte le candidature e i nominativi degli elettori dal Segretario Aziendale uscente, trasmette entro 10 giorni dalla data delle elezioni la scheda elettorale telematica a ciascun Iscritto.

La scheda elettorale per il voto online è codificata come unica, scambiabile tra gli Iscritti (a ulteriore garanzia dell'anonimato) e utilizzabile una sola volta.

L'Iscritto ha 10 giorni per esprimere il proprio voto a partire dalla data di ricezione della scheda elettorale, inviandola compilata all'indirizzo email elettorale dedicato (per esempio:

"elezionaziendali2019@coasmedici.it").

Il risultato della votazione online viene verbalizzato dalla Segreteria Nazionale e inviato alla Segreteria Aziendale per la firma del Segretario uscente e per l'archiviazione.

- Nel caso in cui, previo assenso del Presidente, l'elezione aziendale venga organizzata per acclamazione o per alzata di mano durante un'Assemblea, quest'ultima deve essere convocata dichiaratamente al solo scopo elettorale, in una unica sede dell'Azienda di facile accessibilità a tutti gli iscritti con diritto di voto e resa nota mediante i sistemi di convocazione e pubblicizzazione. Al termine della votazione palese il Segretario Aziendale uscente deve redigere il verbale, firmato da tutti i presenti-votanti.

- Qualora non si svolga né con metodo telematico né in forma assembleare e a voto palese, l'elezione aziendale, previo assenso del Presidente, deve essere organizzata mediante seggio elettorale, ugualmente situato in una unica sede dell'Azienda di facile accessibilità a tutti gli iscritti con diritto di voto e resa nota mediante i sistemi di convocazione e pubblicizzazione.

Il Segretario Aziendale uscente sceglie tra gli iscritti un Responsabile di seggio e 2 Scrutatori, che insieme sovrintendono all'ordinato svolgimento di tutte le operazioni di voto.

In particolari situazioni, il Direttivo Nazionale può deliberare la presenza di Scrutatori esterni alla sede ove si svolgono le elezioni (nel numero massimo di tre), designati dal Direttivo stesso, con funzioni di supporto e controllo del buon andamento di tutte le operazioni di voto; essi collaborano di fatto con il Responsabile di seggio e possono prendere parte attiva e decisionale con quest'ultimo.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Il Responsabile di seggio e gli Scrutatori non possono essere scelti fra i candidati, né possono coincidere col Segretario Aziendale uscente; devono essere nominati almeno 10 giorni prima dell'apertura del seggio e i loro nominativi devono essere riportati nel verbale dell'elezione; mantengono il diritto di voto.

Il Segretario Aziendale uscente deve individuare, come sala delle votazioni, un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Inoltre, alla presenza del Responsabile del seggio e degli Scrutatori, deve predisporre un contenitore (scatola o altro) ove gli elettori possano deporre le schede votate: tale contenitore deve essere verificato, sigillato e firmato nel sigillo dal Responsabile del seggio e dagli Scrutatori all'apertura del seggio, in modo da mantenere la prova di integrità.

Le schede elettorali sono predisposte dalla Segreteria Nazionale in un unico modello recante i nominativi dei candidati e uno spazio bianco per votare 1 eventuale iscritto non-candidato.

Le schede riportano l'indicazione della votazione cui si riferiscono e, immediatamente prima dell'apertura del seggio alla votazione, sono firmate all'esterno (autenticazione) dal Responsabile del seggio e dagli Scrutatori: il numero delle schede firmate deve corrispondere a quello degli Iscritti aventi diritto al voto, adeguatamente attestati dal numero di quote versate da quell'Azienda sul conto regionale al mese precedente (elenco da allegare al verbale di elezione).

Le elezioni aziendali mediante seggio elettorale si svolgono nel giorno definito e nell'arco di undici ore (dalle 8.30 alle 19.30). Nel caso in cui abbiano votato tutti gli elettori aventi diritto, l'orario di chiusura può essere anticipato.

Le operazioni elettorali al seggio sono pubbliche.

Il Responsabile di seggio regola l'accesso nella zona delle votazioni.

E' cura del Responsabile di seggio tenere l'elenco degli elettori.

Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità (documento valido) e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo (con data di nascita in caso di omonimia), riceve dal Responsabile di seggio la scheda di voto e la penna a inchiostro blu.

Il voto è personale e segreto e viene espresso sulla scheda elettorale nella postazione predisposta.

Chiusa la scheda, l'elettore stesso, sotto il controllo del Responsabile del seggio, la introduce nell'urna.

E' vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di pressione (anche verbale) sugli elettori.

All'ora stabilita per il termine delle votazioni (ore 19,30) ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il Responsabile di seggio dichiara chiuse le votazioni e, constatata la regolarità, avvia le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Ciascun componente del seggio e ciascun elettore del seggio può contestare una scheda o un voto, prima della proclamazione dei vincitori.

Sulle contestazioni decide insindacabilmente il Responsabile di seggio.

Il Responsabile di seggio può demandare la decisione all'arbitrato del VicePresidente Nazionale solo in casi gravi, adeguatamente motivati nel verbale; in tali casi il VicePresidente Nazionale rinvia gli atti raccolti al Collegio dei Probi Viri, che si dovrà pronunciare entro 1 mese dal recepimento, con decisione definitiva e insindacabile. Nelle more della decisione del Collegio dei Probi Viri, i risultati delle elezioni sono sospesi e restano attive le cariche uscenti.

Di qualsiasi reclamo e della decisione presa deve essere fatta menzione nel verbale del seggio.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Al termine degli scrutini, in assenza di contestazioni, il Responsabile di seggio procede alla proclamazione del vincitore: risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti.

Il Segretario Aziendale neo-eletto assume le proprie funzioni immediatamente dopo la proclamazione e nomina il proprio vicario.

Art. 8 Criteria di annullamento dei voti e delle schede

E' nulla la scheda che non permette di interpretare la volontà dell'elettore.

E' nulla la scheda su cui è stato apposto un qualunque segno di riconoscimento.

E' nulla la scheda che sia diversa da quella fornita.

E' nulla la scheda con cancellature o sostituzioni.

Art. 9 Verbale

Tutte le operazioni di voto, compresa la proclamazione, devono risultare nel verbale di elezione sottoscritto dal Segretario Aziendale uscente (e dal Responsabile di seggio nel caso di specie), con allegato l'elenco dei candidati e l'elenco degli elettori e di chi ha votato: tale documentazione resta agli atti della sede Aziendale, ove si è svolta la votazione.

Una copia del verbale con gli allegati deve essere inviata alla Segreteria Regionale, alla Segreteria Nazionale e al VicePresidente Nazionale, per la necessaria ratifica.

Gli atti cartacei delle votazioni possono essere distrutti dopo tre anni e placet del Direttivo Nazionale.

Parte 3°

Elezioni Regionali

Art 10 Convocazione elezioni

Le Elezioni Regionali vengono indette ogni tre anni dal Segretario Regionale uscente. Il Segretario Regionale uscente formalizza la data e la modalità delle elezioni.

Queste due decisioni (data e modalità di votazione) devono essere verbalizzate e comunicate al Segretario Nazionale e al Vice-Presidente nazionale entro 30 giorni dalla data fissata per le votazioni.

Art. 11 Comunicazione agli elettori

Indipendentemente dalla tipologia elettorale prescelta, la comunicazione delle elezioni regionali va attuata mediante adeguata pubblicità (manifesti nella bacheca) e comunicazione personale (via mail o via fax) ai Segretari Aziendali e agli altri elettori almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

E' compito del Segretario Regionale uscente comunicare gli indirizzi mail o il numero di cellulare degli Iscritti alla Segreteria Nazionale per la preparazione e l'invio delle schede elettorali.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Art. 12 Elettori

Sono elettori i Segretari Aziendali CoAS M.D. di quella regione, i Vicesegretari Aziendali ex-ASL o ASSL o rappresentanti di Presidio, e il Tesoriere Regionale.

I Dirigenti Medici Pensionati che abbiano già ricoperto incarichi Aziendali o Regionali in quella regione possono essere elettori, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 13 Candidati

Possono presentarsi come candidati (*fermo restando l'art. 13 dello Statuto e l'art. 5 comma 7 del Codice Etico*) i Segretari Aziendali CoAS M.D. di quella regione, i Vicesegretari Aziendali ex-ASL o ASSL o ASST o rappresentanti di Presidio, e il Tesoriere Regionale.

I Dirigenti Medici Pensionati che abbiano già ricoperto incarichi Aziendali o Regionali in quella regione possono essere candidati, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Le candidature devono essere presentate al Segretario Regionale entro 20 gg. dalla data fissata per le elezioni, al fine della preparazione delle schede elettorali da parte della Segreteria Nazionale; in caso di omonimia, la scheda elettorale dovrà riportare anche la data di nascita dei candidati omonimi.

Art. 14 Modalità

- Le Elezioni del Segretario Regionale si tengono con metodo telematico (voto online, salvo diversa richiesta – motivata dal Segretario Regionale uscente al Presidente – per elezione di tipo assembleare a voto palese oppure per elezione formale con voto segreto in una unica sede di facile accessibilità per tutti gli iscritti), sempre a turno unico, senza quorum.

La Segreteria Nazionale, raccolte le candidature e i nominativi degli elettori dal Segretario Regionale uscente, trasmette entro 10 giorni dalla data delle elezioni la scheda telematica a ciascun elettore.

La scheda elettorale per il voto online è codificata come unica, scambiabile tra gli Iscritti (a ulteriore garanzia dell'anonimato) e utilizzabile una sola volta.

L'elettore ha 10 giorni per esprimere il proprio voto a partire dalla data di ricezione della scheda elettorale, inviandola compilata all'indirizzo email elettorale dedicato (per esempio:

"elezioniregionali2019@coasmedici.it").

Il risultato della votazione online viene verbalizzato dalla Segreteria Nazionale e inviato alla Segreteria Regionale per la firma del Segretario uscente e per l'archiviazione.

- Nel caso in cui, previo assenso del Presidente, l'elezione regionale venga organizzata per acclamazione o per alzata di mano durante un'Assemblea, quest'ultima deve essere convocata dichiaratamente al solo scopo elettorale, in una unica sede di facile accessibilità a tutti gli elettori e resa nota mediante i sistemi di convocazione e pubblicizzazione. Al termine della votazione palese il Segretario Regionale uscente deve redigere il verbale, firmato da tutti i presenti-votanti.

- Qualora non si svolga né con metodo telematico né in forma assembleare e a voto palese, l'elezione regionale, previo assenso del Presidente, deve essere organizzata mediante seggio elettorale, ugualmente situato in una unica sede di facile accessibilità a tutti gli elettori e resa nota mediante i sistemi di convocazione e pubblicizzazione.

Il Segretario Regionale uscente sceglie tra gli iscritti un Responsabile di seggio e 2 Scrutatori, che insieme sovrintendono all'ordinato svolgimento di tutte le operazioni di voto.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

In particolari situazioni, onde prevenire successive contestazioni, il Direttivo Nazionale può deliberare la presenza di Scrutatori esterni alla sede ove si svolgono le elezioni (nel numero massimo di tre), designati dal Direttivo stesso, con funzioni di supporto e controllo del buon andamento di tutte le operazioni di voto; essi collaborano di fatto con il Responsabile di seggio e possono prendere parte attiva e decisionale con quest'ultimo.

Il Responsabile di seggio e gli Scrutatori non possono essere scelti fra i candidati, né possono coincidere col Segretario Regionale uscente; devono essere nominati almeno 10 giorni prima dell'apertura del seggio e i loro nominativi devono essere riportati nel verbale dell'elezione; mantengono il diritto di voto, a meno che non siano stati scelti tra Iscritti non votanti.

Il Segretario Regionale uscente deve individuare, come sala delle votazioni, un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Inoltre, alla presenza del Responsabile del seggio e degli Scrutatori, deve predisporre un contenitore (scatola o altro) ove gli elettori possano deporre le schede votate: tale contenitore deve essere verificato, sigillato e firmato nel sigillo dal Responsabile del seggio e dagli Scrutatori all'apertura del seggio, in modo da mantenere la prova di integrità.

Le schede elettorali sono predisposte dalla Segreteria Nazionale in un unico modello recante i nominativi dei candidati.

Le schede riportano l'indicazione della votazione cui si riferiscono e, immediatamente prima dell'apertura del seggio alla votazione, sono firmate all'esterno (autenticazione) dal Responsabile del seggio e/o dagli Scrutatori: il numero delle schede firmate deve corrispondere a quello degli aventi diritto al voto (elenco da allegare al verbale di elezione).

Le elezioni regionali mediante seggio elettorale si svolgono nel giorno definito e nell'arco di undici ore (dalle 8.30 alle 19.30). Nel caso in cui abbiano votato tutti gli elettori aventi diritto, l'orario di chiusura può essere anticipato.

Le operazioni elettorali al seggio sono pubbliche.

Il Responsabile di seggio regola l'accesso nella zona delle votazioni.

E' cura del Responsabile di seggio tenere l'elenco degli elettori.

Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità (documento valido) e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo (con data di nascita in caso di omonimia), riceve dal Responsabile di seggio la scheda di voto e la penna a inchiostro blu.

Il voto è personale e segreto e viene espresso sulla scheda elettorale nella postazione predisposta.

Chiusa la scheda, l'elettore stesso, sotto il controllo del Responsabile del seggio, la introduce nell'urna.

E' vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di pressione (anche verbale) sugli elettori.

All'ora stabilita per il termine delle votazioni (ore 19,30) ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il Responsabile di seggio dichiara chiuse le votazioni e, constatandone la regolarità, avvia le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Ciascun componente del seggio e ciascun elettore del seggio può contestare schede o voti, prima della proclamazione dei vincitori.

Sulle contestazioni decide insindacabilmente il Responsabile di seggio.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Il Responsabile di seggio può demandare la decisione all'arbitrato del VicePresidente Nazionale solo in casi controversi, adeguatamente motivati nel verbale; in tali casi il VicePresidente Nazionale rinvia gli atti raccolti al Collegio dei Probi Viri, che si dovrà pronunciare - entro 1 mese dal recepimento - con decisione definitiva e insindacabile. Nelle more della decisione del Collegio dei Probi Viri, i risultati delle elezioni sono sospesi e restano attive le cariche uscenti.

Di qualsiasi reclamo e della decisione presa deve essere fatta menzione nel verbale del seggio.

Al termine degli scrutini, in assenza di pesanti contestazioni, il Responsabile di seggio procede alla proclamazione del vincitore: risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti.

Il Segretario Regionale neo-eletto assume le proprie funzioni immediatamente dopo la proclamazione e nomina il proprio vicario.

Art. 15 Criteria di annullamento dei voti e delle schede

E' nulla la scheda che non permette di interpretare la volontà dell'elettore.

E' nulla la scheda su cui è stato apposto un qualunque segno di riconoscimento.

E' nulla la scheda che sia diversa da quella fornita.

E' nulla la scheda con cancellature o sostituzioni.

Art. 16 Verbale

Tutte le operazioni di voto, compresa la proclamazione, devono risultare nel verbale di elezione sottoscritto dal Segretario Regionale uscente (e dal Responsabile di seggio nel caso di specie), con allegato l'elenco dei candidati e l'elenco degli elettori e di chi ha votato: tale documentazione resta agli atti della sede regionale ove si è svolta la votazione.

Una copia del verbale con gli allegati deve essere inviata alle Segreterie Aziendali, alla Segreteria Nazionale e al VicePresidente Nazionale, per la necessaria ratifica.

Gli atti cartacei delle votazioni possono essere distrutti dopo tre anni con placet del Direttivo Nazionale.

Parte 4

Elezioni Nazionali

(Presidente Nazionale e Probi Viri)

Art. 17 Elezioni del Presidente Nazionale e dei Probi Viri

Le Elezioni Nazionali del Presidente e dei Probi Viri vengono indette ogni tre anni dal VicePresidente Nazionale e non si devono svolgere nello stesso anno delle elezioni di VicePresidente e Segretario Nazionali.

Il VicePresidente Nazionale formalizza la data e il luogo delle elezioni, col supporto della Segreteria Nazionale, nel rispetto della tempistica già definita all'art.1 (elezioni entro 30 giorni dalla scadenza triennale).

Il VicePresidente Nazionale convoca i Segretari Regionali, i Soci fondatori iscritti al CoAS M.D. e gli altri elettori, per un Consiglio Nazionale che abbia specificato all'ordine del giorno la funzione elettorale e ne comunica data e luogo via fax o via posta elettronica (comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza triennale). Data e luogo delle elezioni nazionali vengono anche pubblicati sul sito.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Contemporaneamente alla elezione del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale elegge (con le stesse modalità) anche il Probus Vir e il ViceProbus Vir.

Art. 18 Elettori

Nelle elezioni nazionali sono elettori i Segretari Regionali, o un loro sostituto, gli eventuali delegati come sotto specificato e i Soci fondatori iscritti al CoAS M.D., purché in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione.

I Dirigenti Medici Pensionati che abbiano già ricoperto incarichi Regionali o Nazionali possono essere elettori, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni Consiglio Regionale invia, al Consiglio Nazionale convocato con valenza elettorale nella data e nel luogo prestabiliti, il proprio Segretario Regionale più un delegato (diverso dal Segretario Regionale) per ogni cinquanta iscritti (ogni Segretario Aziendale deve fornire al Segretario Regionale l'elenco aggiornato aziendale dei regolarmente iscritti). Ogni delegato ha diritto ad un voto per ogni carica statutaria (Presidente Nazionale, Probus Vir e ViceProbus Vir), come ogni Segretario Regionale e ogni Socio Fondatore; pertanto ogni Segretario Regionale deve comunicare al VicePresidente Nazionale il numero e il nominativo dei propri delegati entro 15 giorni dalla data del Consiglio Nazionale elettivo, al fine della preparazione dell'elenco elettori e delle schede elettorali; in caso di omonimia l'elenco degli elettori dovrà riportare anche la data di nascita dei soggetti omonimi.

Art. 19 Candidati

Possono presentarsi come candidati alle 3 cariche (*fermo restando l'art. 13 dello Statuto e l'art. 5 comma 7 del Codice Etico*) tutti gli iscritti al CoAS M.D. che svolgano da almeno un anno continuativo attività come Segretari Regionali o da almeno due anni continuativi attività come Segretari Aziendali, purché in regola con il pagamento della quota mensile.

I Dirigenti Medici Pensionati che abbiano già ricoperto incarichi Regionali o Nazionali possono essere candidati, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Le candidature devono essere presentate direttamente o tramite il Segretario Regionale al VicePresidente Nazionale entro 15 giorni dalla data del Consiglio Nazionale elettivo, al fine della preparazione delle schede elettorali; in caso di omonimia la scheda elettorale dovrà riportare anche la data di nascita dei candidati omonimi.

Art. 20 Svolgimento delle operazioni di voto

Il VicePresidente Nazionale, che presiede il Consiglio Nazionale elettivo, decide se procedere con voto palese (adeguatamente verbalizzato) oppure con votazione a scrutinio segreto mediante seggio. Se viene deciso di procedere con voto segreto mediante costituzione di seggio elettorale, devono essere rispettati modalità e principi di correttezza e legittimità come esposti nelle Parti precedenti del presente documento.

Il VicePresidente Nazionale svolge, in ogni caso, funzione di Responsabile di seggio.

Al termine delle operazioni di voto si procede immediatamente allo spoglio delle schede e NON si verbalizzano eventuali note di dissenso o di contestazione.

Risulta eletto in ogni carica colui che ha riportato il maggior numero di voti, validi per quell'incarico.

Il VicePresidente Nazionale, al termine delle operazioni di scrutinio, proclama il Presidente, il Probus Vir e il ViceProbus Vir, che assumono immediatamente le loro funzioni.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Tutte le operazioni di voto, compresa la proclamazione, devono risultare sul verbale di elezione, sottoscritto dal Responsabile di seggio, con allegato l'elenco degli elettori con le firme di chi ha votato: il verbale resta agli atti della Segreteria Nazionale per la necessaria ratifica.

Parte 5°

Elezioni Nazionali *(VicePresidente e Segretario)*

Art. 21 Elezioni del VicePresidente Nazionale e del Segretario Nazionale

Le Elezioni Nazionali del VicePresidente e del Segretario Nazionale vengono indette ogni tre anni dal Presidente Nazionale e non si devono svolgere nello stesso anno delle elezioni di Presidente e Probi Viri.

Il Presidente Nazionale formalizza la data e il luogo delle elezioni, col supporto della Segreteria Nazionale, nel rispetto della tempistica già definita all'art.1 (elezioni entro 30 giorni dalla scadenza triennale).

Il Presidente Nazionale convoca i Segretari Regionali, i Soci fondatori iscritti al CoAS M.D. e gli altri elettori, per un Consiglio Nazionale che abbia specificato all'ordine del giorno la funzione elettorale e ne comunica data e luogo via fax o via posta elettronica (comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza triennale). Data e luogo delle elezioni nazionali vengono anche pubblicati sul sito.

Contemporaneamente alla elezione del VicePresidente Nazionale, il Consiglio Nazionale elegge (con le stesse modalità) anche il Segretario Nazionale.

Art. 22 Elettori

Nelle elezioni nazionali sono elettori i Segretari Regionali, o un loro sostituto, gli eventuali delegati come sotto specificato e i Soci fondatori iscritti al CoAS M.D., purché in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione.

I Dirigenti Medici Pensionati che abbiano già ricoperto incarichi Regionali o Nazionali possono essere elettori, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni Consiglio Regionale invia, al Consiglio Nazionale convocato con valenza elettorale nella data e nel luogo prestabiliti, il proprio Segretario Regionale più un delegato per ogni cinquanta iscritti (ogni Segretario Aziendale deve fornire al Segretario Regionale l'elenco aggiornato aziendale dei regolarmente iscritti). Ogni delegato ha diritto ad un voto per ogni carica statutaria (VicePresidente Nazionale e Segretario Nazionale), come ogni Segretario Regionale e ogni Socio Fondatore; pertanto ogni Segretario Regionale deve comunicare al Presidente Nazionale il numero e il nominativo dei propri delegati entro 15 giorni dalla data del Consiglio Nazionale elettivo, al fine della preparazione dell'elenco elettori e delle schede elettorali; in caso di omonimia l'elenco degli elettori dovrà riportare anche la data di nascita dei soggetti omonimi.

Art. 23 Candidati

Possono presentarsi come candidati alle 2 cariche (*fermo restando l'art. 13 dello Statuto e l'art. 5 comma 7 del Codice Etico*) tutti gli iscritti al CoAS M.D. che svolgano da almeno un anno continuativo attività come Segretari Regionali o da almeno due anni continuativi attività come Segretari Aziendali, purché in regola con il pagamento della quota mensile.

I Dirigenti Medici Pensionati che abbiano già ricoperto incarichi Regionali o Nazionali possono essere candidati, purché in regola con il pagamento della quota annuale.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE STATUTARIE

Le candidature devono essere presentate direttamente o tramite il Segretario Regionale al Presidente Nazionale entro 15 giorni dalla data del Consiglio Nazionale elettivo, al fine della preparazione delle schede elettorali; in caso di omonimia la scheda elettorale dovrà riportare anche la data di nascita dei candidati omonimi.

Art. 24 Svolgimento delle operazioni di voto

Il Presidente Nazionale, che presiede il Consiglio Nazionale “elettivo”, decide se procedere con voto palese (adeguatamente verbalizzato) oppure con votazione a scrutinio segreto mediante seggio. Se viene deciso di procedere con voto segreto mediante costituzione di seggio elettorale, devono essere rispettati modalità e principi di correttezza e legittimità come esposti nelle Parti precedenti del presente documento.

Il Presidente Nazionale svolge, in ogni caso, funzione di Responsabile di seggio.

Al termine delle operazioni di voto si procede immediatamente allo spoglio delle schede e NON si verbalizzano eventuali note di dissenso o di contestazione.

Risulta eletto in ogni carica colui che ha riportato il maggior numero di voti, validi per quell'incarico.

Il Presidente Nazionale, al termine delle operazioni di scrutinio, proclama il VicePresidente Nazionale e il Segretario Nazionale, che assumono immediatamente le loro funzioni.

Tutte le operazioni di voto, compresa la proclamazione, devono risultare sul verbale di elezione, sottoscritto dal Responsabile di seggio, con allegato l'elenco degli elettori con le firme di chi ha votato: il verbale resta agli atti della Segreteria Nazionale per la necessaria ratifica.

Parte 6°

Modifiche di questo regolamento

Art. 25 Modifiche

Il Direttivo Nazionale è l'organo istituzionale preposto al controllo della materia elettorale; propone le modifiche per ottimizzarne l'efficacia, ma solo il Consiglio Nazionale può approvare le modifiche, in parte o in toto, al presente regolamento: per questo è necessario ottenere in Consiglio il consenso di almeno il 67% degli iscritti, rappresentati per delega.

Il Collegio dei Probi Viri, attivato dal Presidente Nazionale o dal VicePresidente Nazionale, emette giudizio inappellabile in caso di ricorsi o contestazioni.

Il presente regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del CoAS M.D..

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 01 giugno 2019 DA:

Dott. Lucia Magni, Presidente Nazionale

Dott. Alessandro Garau, Segretario Nazionale

Dott. Elio Rolfo, VicePresidente Nazionale

